

LA CULTURA DELLA SICUREZZA NEGLI
AMBIENTI DI LAVORO:
NORME E DISPOSIZIONI DI LEGGE

Note a cura dell'Ing. Roberto Zanardi

Giugno 2010

1. PREMESSA

Il miglioramento della qualità della vita ci ha portato ad una crescente attenzione nei confronti della sicurezza che, grazie al recepimento di Direttive Europee, si cerca oggi di interpretarla nella sua più ampia definizione e non limitatamente a luoghi o specifiche attività.

Gli elementari concetti di sicurezza, che solo un decennio fa rientravano fra le conoscenze specifiche degli esperti di settore, ci accompagnano adesso nella vita quotidiana.

E' aumentata la sensibilità nei confronti delle misure di tutela della nostra integrità fisica: spesso, nel luogo di lavoro abituale, ci troviamo inconsciamente a verificare la corretta applicazione delle misure di prevenzione infortuni.

Un pavimento con una piastrella mancante non è più giudicato come una forma di deprecabile trascuratezza, ma associato ad una specifica forma di pericolo.

Il personale operante in qualunque azienda italiana ha di fatto sostenuto più incontri dedicati alla informazione o formazione sulla sicurezza.

L'estintore rappresenta per tutti un mezzo di protezione contro l'incendio soggetto a cadenzate verifiche e non più un generico contenitore di sostanze sconosciute.

Oggi, con l'entrata in vigore del D.Lgs 81/2008, noto agli addetti come "Testo Unico della Sicurezza", successivamente modificato dal D.Lgs 106/2009, abbiamo a disposizione uno strumento che raccoglie tutte le disposizioni di legge.

Gran parte degli indirizzi, delle facoltà tecniche delle nostre università, hanno da tempo inserito corsi e seminari dedicati alla materia della sicurezza .

2. CENNI STORICI

Gli infortuni sul lavoro cominciano ad essere oggetto di discussione giuridica già negli ultimi decenni del 1800.

Le disposizioni di legge comuni garantivano il lavoratore infortunato con le stesse modalità previste per il cittadino nei confronti dei comuni pericoli della vita quotidiana .

L'infortunio sul lavoro, interpretato come l'evento che lede e compromette le capacità lavorative del soggetto, era di fatto considerato al pari di un illecito comune e conseguentemente sottoposto alle regole generali del sistema. All'infortunato spettava l'onere della prova ed anche la dimostrazione di colpevolezza del datore di lavoro.

Non era previsto risarcimento quando l'evento dannoso fosse imputabile al caso fortuito o a forza maggiore.

La compensazione del pericolo era giustificata dalla retribuzione.

La Legge 1898/80 introdusse l'obbligo per i datori di lavoro dell'industria di assicurarsi per la responsabilità civile.

L'assicurazione poteva essere stipulata con istituti assicuratori privati.

Successivamente il Regio Decreto 264/33 riservò la gestione ad un apposito ente definito I.N.A.I.L. Le disposizioni inerenti l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali sono recepite nel Testo Unico del 1965

3. INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE

• Infortunio

Non esiste a termini di legge una precisa definizione di infortunio sul lavoro.

Il DPR 30 Giugno 1965 n. 1124 "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali", all'art. 2, riprendendo quanto già riportato nel Regio Decreto 1765/35, ne precisa gli estremi stabilendo che l'assicurazione ***"comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o una inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta, che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni"***.

Pertanto gli estremi che fanno ritenere l'evento un infortunio sono:

- **la causa violenta**
- **l'evento dannoso**
- **l'esistenza di una occasione di lavoro**

La **causa violenta** è qualunque azione, operante in danno altrui, tale da produrre lesioni all'organismo umano.

L'evento dannoso è rappresentato da una lesione che altera l'organismo fisio-psichico del lavoratore, tale da pregiudicare la sua capacità lavorativa.

L'evento, per essere indennizzato, deve comportare:

- **l'inabilità parziale permanente**
- **l'inabilità assoluta permanente o temporanea**
- **la morte**

Con l'espressione **occasione di lavoro** il legislatore ha inteso tutelare il lavoratore nei confronti di qualunque rischio avente causalità diretta o indiretta dal lavoro.

L'interpretazione più ampia porterebbe alla configurazione di un infortunio sul lavoro ogni qualvolta si possa ritenere che, senza ragione di lavoro, l'evento indesiderato non si sarebbe prodotto.

- **Malattia professionale**

Il Regio Decreto 1765/35 all'art. 3 definisce come malattia professionale la malattia contratta nell'esercizio ed a causa delle operazioni cui il lavoratore è addetto.

La malattia professionale, al contrario dell'infortunio, è caratterizzata da una causa ad azione molto lenta e non violenta.

Il legislatore ha compilato uno specifico elenco di malattie che danno automaticamente il diritto al trattamento assicurativo.

4. RESPONSABILITA'

Per responsabilità s'intende la possibilità che al comportamento di un individuo sia ricollegabile un dato evento che violi una determinata disposizione di legge.

Tutte le volte che si verifica un infortunio sul lavoro si deve accertare la responsabilità, civile o penale.

• Responsabilità civile

Il responsabile del danno è tenuto al risarcimento in base all' art. 2043 del Codice Civile: - ***“qualunque fatto doloso o colposo, che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”*** .

Per **fatto doloso** si intende un fatto voluto o previsto da colui che lo ha commesso come conseguenza della sua azione od omissione.

Per **fatto colposo** si intende un fatto non cagionato intenzionalmente, ma verificatosi a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline da colui che lo ha commesso come conseguenza della sua azione od omissione.

L'art 2087 del Codice civile - ***“l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”***- impone al datore di lavoro di fare quanto è possibile ai fini della tutela del lavoratore, adottando tutte quelle misure di sicurezza, in base alla particolarità del lavoro ed all'esperienza maturata nello svolgerlo.

• Responsabilità penale

L'art 27 comma 1 della Costituzione sancisce il **principio della personalità della responsabilità penale**, nel senso che l'individuo risponde innanzi alla legge penale esclusivamente del fatto commesso.

Mentre la responsabilità civile, a causa di un infortunio o di una malattia professionale, grava sul datore di lavoro, la responsabilità penale può essere ricondotta anche a tutti quei soggetti che siano tenuti ad assolvere precisi compiti (dirigenti e preposti)

5. LEGISLAZIONE ANTINFORTUNISTICA ITALIANA PRECEDENTE IL D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza)

La legislazione inerente gli infortuni sul lavoro si sviluppa in Italia con la Legge n. 51/55, con la quale il Parlamento delegava il Governo in carica all'emanazione di norme a tutela della sicurezza e dell'igiene sul lavoro.

I provvedimenti più significativi che sono seguiti sono stati :

- **D.P.R. 547 / 55**
- **D.P.R. 302 / 56**
- **D.P.R. 303 / 56**
- **D.P.R. 164 / 56**
- **D.P.R. 320 / 56**
- **D.P.R. 323 / 56**

La normativa aveva un **carattere di tassatività**, ovvero privava il datore di lavoro di ogni discrezionalità nei confronti della gestione dei mezzi necessari alla prevenzione degli infortuni.

5.1 D.P.R. 547 / 55

Il **DPR 27 Aprile 1955 n. 547 “Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro”** si è applicato a tutte le attività per le quali erano presenti lavoratori subordinati o ad essi equiparati.

Per lavoratore subordinato veniva inteso, dal DPR 547/55, colui che, fuori dal proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche allo scopo di apprendere un mestiere, un'arte una professione.

Il DPR 547/55 equipara a lavoratori subordinati:

- **i soci di società ed enti in genere cooperativi che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi**
- **gli allievi degli istituti di istruzione e di laboratori - scuola nei quali si faccia uso di macchine, attrezzature, utensili ed apparecchi in genere.**

Il DPR 547/55, nonostante gli anni ha sempre conservato appieno la sua applicabilità.

Esso constava di XI TITOLI, ciascuno dedicato ad uno specifico argomento e precisamente:

- **TITOLO I : Disposizioni generali**
- **TITOLO II : Ambienti, posti di lavoro e di passaggio**
- **TITOLO III : Norme generali di protezione delle macchine**
- **TITOLO IV : Norme particolari di protezione per macchine**
- **TITOLO V : Mezzi ed apparecchi di sollevamento, di trasporto e di immagazzinamento**
- **TITOLO VI : Impianti ed apparecchi vari**
- **TITOLO VII: Impianti, macchine ed apparecchi elettrici**
- **TITOLO VIII: Materie e prodotti pericolosi o nocivi**
- **TITOLO IX : Manutenzione e riparazione**
- **TITOLO X : Mezzi personali di protezione e soccorsi d'urgenza**
- **TITOLO XI : Norme penali**

Ciascun TITOLO veniva poi più dettagliatamente suddiviso in CAPI.

5.2 D.P.R. 164 /56

Il DPR 7 Gennaio 1956 n. 164 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni” si è applicato alle attività , alle quali siano presenti lavoratori subordinati, concernenti lavori di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno e in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e sterro.

Si componeva di XI CAPI e precisamente:

- **CAPO I : Campo di applicazione**
- **CAPO II : Disposizioni di carattere generale**
- **CAPO III : Scavi e fondazioni**
- **CAPO IV : Ponteggi e impalcature in legname**
- **CAPO V : Ponteggi metallici fissi**
- **CAPO VI : Ponteggi movibili**
- **CAPO VII : Trasporto dei materiali**
- **CAPO VIII : Costruzioni edilizie**
- **CAPO IX : Demolizioni**
- **CAPO X : Norme penali**
- **CAPO XI : Disposizioni finali**

5.3 D.P.R. 302 / 56

Il DPR 19 Marzo 1956 n. 302 “Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con DPR 27 Aprile 1955 n. 547 ” integrava il DPR 547/55 sulle specifiche applicazione riguardanti la fabbricazione, la manipolazione, il recupero, la conservazione, la distribuzione, il trasporto e l'utilizzazione di esplosivi

5.4 D.P.R. 303 / 56

Il DPR 19 Marzo 1956 n. 303 “Norme generali per l'igiene del lavoro” si è applicato a tutte le attività alle quali erano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati.

Esso si componeva di III TITOLI e precisamente:

- **TITOLO I : Disposizioni generali**
- **TITOLO II : Disposizioni relative alle aziende industriali e commerciali**
- **TITOLO III : Disposizioni relative alle aziende agricole**

Il DPR 303/56, nei vari articoli, prendeva in esame problematiche relative al benessere dei lavoratori quali:

- Altezza, cubatura e superficie degli ambienti
- Ricambi d'aria
- Illuminazione naturale ed artificiale
- Temperatura
- Umidità
- Pronto soccorso
- Spogliatoi e servizi
- Dormitori

5.5 D.P.R. 320 / 56

Il DPR 20 Marzo 1956 n. 320 “Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo” si applicava a tutte le attività alle quali erano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati riguardanti la costruzione, la manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi e opere simili

Esso si componeva di XIII CAPI e precisamente:

- **CAPO I : Disposizioni generali**
- **CAPO II : Scavi ed armature**
- **CAPO III : Norme particolari per pozzi e per gallerie a forte inclinazione**
- **CAPO IV : Trasporti in galleria**
- **CAPO V : Ventilazione - limitazione della temperatura interna**
- **CAPO VI : Eduzione delle acque**
- **CAPO VII : Impiego di esplosivi**
- **CAPO VIII : Difesa contro le polveri**
- **CAPO IX : Illuminazione**
- **CAPO X : Scavi in terreni grisutosi e misure di sicurezza contro le esplosioni**
- **CAPO XI : Servizi igienico assistenziali**
- **CAPO XII : Servizi sanitari**
- **CAPO XIII : Servizi di salvataggio**

5.6 D.Lgs. 277/91

Il D.Lgs. 15 Agosto 1991, n.277 “Attuazione delle Direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n.83/477/CEE, 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell’art 7 della Legge 30 luglio 1990 n. 212”, tutelava il lavoratore subordinato nei confronti dei rischi connessi con l’esposizione al piombo metallico e suoi composti ionici, amianto e rumore.

Il Titolo IV a tutela del rumore è stato abrogato dal D.Lgs 10 Aprile 2006, n. 195 , attualmente in vigore

Il D.Lgs 10 aprile 2006, n. 195, a tutela degli ambienti di lavoro, abroga le disposizioni di cui al Capo IV del D.Lgs 277/91 ed impone al datore di lavoro i seguenti valori limite di esposizione e di azione ($L_{EX, 8h}$), in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore ed alla pressione acustica di picco (p_{peak}):

- **Valori limite di esposizione:** $L_{EX, 8h} = 87\text{dB(A)}$ - $p_{\text{peak}} = 140 \text{ dB (C)}$
- **Valori superiori di azione:** $L_{EX, 8h} = 85\text{dB(A)}$ - $p_{\text{peak}} = 137 \text{ dB (C)}$
- **Valori inferiori di azione:** $L_{EX, 8h} = 80\text{dB(A)}$ - $p_{\text{peak}} = 135 \text{ dB (C)}$

I precedenti limiti imposti dal Capo IV del D.Lgs 277/91 erano:

- **80dB(A)**
- **85dB(A).**
- **90 dB(A) o un'esposizione di pressione acustica istantanea di 140 dB (200 Pa)**

Il Titolo III a tutela dall'esposizione all'amianto è stato abrogato dal D.Lgs. 25 Luglio 2006, n.257

Il D.Lgs. 277/91 recepiva appieno la nozione di "lavoratore subordinato ed equiparato" stabilita nel 547/55 e ripresa nel 303/56, inteso come colui che, fuori dal proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche allo scopo di apprendere un mestiere, un'arte una professione.

Pertanto anche il D.Lgs. 277/91 equiparava a lavoratori subordinati:

- i soci di società ed enti in genere cooperativi che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi
- gli allievi degli istituti di istruzione e di laboratori - scuola nei quali si faccia uso di macchine, attrezzature, utensili ed apparecchi in genere.

Il campo di applicazione riguardava tutte le imprese pubbliche e private, sia industriali che commerciali, comprese quelle a gestione familiare, anche se agricole e gestite da un proprietario o enfiteuta che coltivi direttamente il fondo.

5.7 Legge n. 186/68

Se l'art. 267 del DPR 547/55 imponeva che:

“ gli impianti elettrici, in tutte le loro parti costitutive, devono essere costruiti, installati e mantenuti in modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi in tensione ed i rischi di incendio e di scoppio derivanti da eventuali anomalie che si verificano nel loro esercizio”

la **Legge 1 Marzo 1968 n. 186 - “Dispositivi concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici”** - stabilisce che l’esecuzione di impianti ed apparecchi a regola d’arte è automaticamente dimostrata se si seguono i criteri fissati dalle Norme CEI.

Il testo è costituito dai seguenti articoli:

art.1) Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d’arte.

Art.2) I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano, si considerano costruiti a regola d’arte.

5.8 Legge 791/77

La Legge 791/77 recepisce la direttiva n.73/23 CEE, ribadendo il concetto di apparecchiatura sicura, ovvero della costruzione a regola d’arte in modo da garantire la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.

La Legge 79/77 precisa inoltre che il materiale elettrico è considerato a regola d’arte se costruito secondo le norme armonizzate.

In mancanza di queste, lo si considera comunque a regola d’arte se seguite le regole in materia di sicurezza indicate dalla CEE - el (Commissione Elettrotecnica Internazionale), o in alternativa, dalle disposizioni di sicurezza di un altro Stato Membro CEE, purchè queste ultime garantiscano una sicurezza equivalente a quella richiesta dallo Stato Italiano.

5.9 Legge 46/90 , DPR 447/91 e D.M. 37/2008

La Legge 5 Marzo 1990 n. 46 “Norme per la sicurezza degli impianti” ed il suo decreto di attuazione DPR 447/91, sono oggi abrogati e sostituiti dal **D.M. 22 gennaio 2008, n.37 “Regolamento concernente l’attuazione dell’art.11 – quaterdecies, comma 13, lettera (a) della Legge n.248 del 02 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività d’installazione degli impianti all’interno di edifici”**

Il DM 37/2008 prevede all'art.1 che rientrino nell'ambito di applicazione i seguenti impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla gestione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze:

- (a) impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore
- (b) impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere; antenne ed impianti di protezione da scariche atmosferiche
- (c) impianti di riscaldamento e climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura e specie
- (d) impianti idrosanitari, di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore
- (e) impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore
- (f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili
- (g) impianti di protezione antincendio

Il D.M. 37/2008, riprendendo di fatto le disposizioni della legge 46/90 e del suo decreto d'attuazione DPR 447/91 impone in sintesi:

- Precisi requisiti tecnico professionali per i soggetti abilitati all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento ed alla manutenzione degli impianti
- Obbligo dei committenti di rivolgersi ad imprese qualificate
- Obbligo della dichiarazione di conformità dell'impianto alle norme da parte dell'installatore , al fine di ottenere dai Comuni di competenza certificato agibilità dei locali.
- Obbligo di redazione del progetto da parte di professionisti iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze

6. D.Lgs 19 Settembre 1994 n. 626

A partire dagli anni 80, il Legislatore, sulla spinta naturale di adeguare l'ordinamento vigente alle Direttive Comunitarie, comincia ad interpretare la disciplina antinfortunistica passando da una concezione particolaristica ad una più generale focalizzata sui rischi collegati all'attività lavorativa.

Nell'intento di attuare alcune fondamentali Direttive CEE, si è provveduto all'emanazione del D.Lgs. 626/96, poi successivamente modificato dal D.Lgs 19 Marzo 1996 n.242 ed oggi abrogato, in quanto completamente recepito nei suoi contenuti, dal D.Lgs 81/2008 – Testo Unico della Sicurezza- .

Le Direttive recepite riguardano il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, i luoghi di lavoro, le attrezzature, i mezzi di protezione individuale, la movimentazione manuale dei carichi, i rischi da videoterminale e l'esposizione agli agenti cancerogeni e biologici.

La fonte principale della 626/94 è rappresentata dalla Direttiva n.391 / 89 sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori.

La Direttiva n.391 / 89 introduce l'aspetto più innovativo della **formazione dei lavoratori**, intesa come il complesso di tutte quelle attività destinate alla preparazione dei prestatori d'opera ed al loro continuo aggiornamento, in relazione alle loro mansioni ed alle future novità tecniche introdotte nell'ambiente di lavoro.

6.1 Applicabilità

Il D.Lgs. 626/96, come modificato dal D.Lgs 19 Marzo 1996 n.242, è di fatto applicabile a tutti i settori di attività produttiva, senza alcuna distinzione di carattere dimensionale (piccola, media, grande azienda), o di carattere qualitativo (pubblico, privato):

6.2 Le figure di legge

- **Il Datore di lavoro**
- **Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**
- **Gli Addetti al Servizio di Prevenzione e protezione**
- **Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**
- **Il Medico competente**

Come avvenne per il DPR 547/55 anche in questo caso i soggetti principali destinatari della norma sono i lavoratori ed il datore di lavoro.

7. D.Lgs 9 Aprile 2008, n.81

Il D.Lgs 9 Aprile 2008, n.81 , chiamato dagli addetti ai lavori anche TESTO UNICO della SICUREZZA, è entrato in vigore il 15 maggio del 2008, recependo di fatto tutti le prescrizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro contenute nelle disposizioni legge previgenti.

Il 3 Agosto 2009 il D.Lgs n.106 ne ha modificato alcuni punti .

Pertanto il DLgs 81/08, c.m. dal D.Lgs 106/09 abroga, facendo propri i contenuti, le seguenti disposizioni di legge:

- **DPR 547/55**
- **DPR 164/56**
- **DPR 303/56**
- **D.Lgs 277/91**
- **D.Lgs 626/94**
- **D.Lgs 493/96**
- **D.Lgs 494/96 e D.Lgs 528/99**
- **D.Lgs 187/2005**

Il DLgs 81/08 c.m. dal D.Lgs 106/09, all'art. 304, comma (d) abroga ogni altra disposizione legislativa (oltre le sopra menzionate) incompatibile con lo stesso.

Esso si articola nei seguenti titoli, ciascuno dedicato a:

Titolo I: Disposizioni generali (artt. 1- 61)

Titolo II: Luoghi di lavoro (artt. 62- 68)

Titolo III: Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (artt. 69- 87)

Titolo IV: Cantieri temporanei o mobili (artt. 88-160)

Titolo V: Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (artt. 161-166)

Titolo VI: Movimentazione manuale dei carichi (artt. 167-171)

Titolo VII: Attrezzature munite di videoterminali (artt. 172-179)

Titolo VIII: Agenti fisici (artt. 180- 220)

Titolo IX: Sostanze pericolose (artt. 221-265)

Titolo X: Esposizione ad agenti biologici (artt. 266 - 286)

Titolo XI: Protezione da atmosfere esplosive (artt. 287- 297)

Titolo XII: Disposizioni in materia penale ed procedura penale (artt. 298- 303)

Titolo XIII: Disposizioni finali (artt. 304-306)

7.1 Le figure di legge

- **Il Datore di lavoro**
- **Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**
- **Gli Addetti al Servizio di Prevenzione e protezione**
- **Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**
- **Il Medico competente**

7.2 Definizioni

• **Datore di Lavoro**

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale.

• **Dirigente**

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

• **Preposto**

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

• **Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione**

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio protezione dai rischi.

- **Medico Competente**

Medico in possesso di specifici titoli e requisiti formativi e professionali , che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria.

- **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

- **Salute**

Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermita';

- **Valutazione dei rischi**

Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attivita', finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

- **Pericolo**

Proprieta' o qualita' intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

- **Rischio**

Probabilita' di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

- **Lavoratore**

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attivita' lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso;

7.3 Obblighi

• Obblighi e doveri del datore di lavoro

Negli art 17 e 18 del D.Lgs 81/2008 c.m. dal D.Lgs 106/09 , si evidenziano gli obblighi del datore di lavoro, fra i quali, i principali sono:

- **Valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori in relazione alla natura ed all'attività dell'azienda**
- **Elaborare una relazione sulla valutazione dei suddetti rischi, nella quale vengano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa**
- **Individuare le misure di prevenzione e protezione ed i dispositivi di protezione individuali, conseguentemente alla valutazione dei rischi**
- **Definire il programma delle misure più opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza**
- **Designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione all'interno o all'esterno dell'azienda (RSPP)**
- **Designare gli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione all'interno o all'esterno dell'azienda**
- **Designare gli addetti incaricati alle misure di prevenzione e lotta antincendio, all'emergenza e al primo soccorso**
- **Nominare il Medico Competente, nei casi previsti**
- **Adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori**

- **Obblighi del preposto**

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico.

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

g) frequentare appositi corsi di formazione

- **Obblighi e doveri dei Lavoratori**

L'art. 20 del D.Lgs 81/08 c.m. dal D.Lgs 106/09 ,dispone che ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

In particolare i lavoratori debbono:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;**
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;**
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;**
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;**
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi, delle attrezzature e dei dispositivi di protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità.**
- - f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;**
 - g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;**
 - h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;**
 - i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.**

- **Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione RSPP**

Il servizio di prevenzione e protezione è l'organo operativo per l'attuazione della sicurezza in azienda.

Il D.Lgs 81/2008 c.m. dal D.Lgs 106/09 prevede che il servizio possa essere organizzato con l'impiego di personale esterno all'azienda, ovvero con l'affidamento dei compiti a soggetti esterni.

L'organizzazione con l'impiego di personale interno è obbligatoria nei seguenti casi:

- **centrali termoelettriche**
- **impianti e laboratori nucleari**
- **aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni**
- **aziende industriali con oltre 200 dipendenti**
- **industrie estrattive con oltre 50 dipendenti**
- **strutture di ricovero pubbliche e private**

L'organizzazione interna prevede la designazione, da parte del datore di lavoro, di un responsabile RSPP e dei relativi addetti, scelti fra il personale e tenuto conto sia delle loro capacità che dei loro requisiti professionali

Il **D.Lgs 81/2008** c.m. dal D.Lgs 106/09 prevede che il responsabile del servizio e gli addetti abbiano capacità e requisiti professionali **adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative**.

Per lo svolgimento delle funzioni di responsabile e di addetto, i soggetti debbono essere in possesso di:

- un titolo di studio, non inferiore al **diploma d'istruzione secondaria superiore**
- **un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sui luoghi di lavoro e relativi alle attività lavorative**

In particolare, per il solo responsabile del servizio, il corso specifico in materia di prevenzione e protezione deve essere integrato con l'aggiunta di argomenti riguardanti:

- l'ergonomia
- la psicologia
- l'organizzazione e gestione delle attività tecnico – amministrative
- la comunicazione
- le relazioni sindacali.

I responsabili sono inoltre tenuti alla frequentazione di corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti in sede di Conferenza Stato – Regioni, con **cadenza almeno quinquennale** .

Il datore di lavoro può personalmente svolgere i compiti di RSPP in presenza di attività a basso rischio.

- **Il rappresentante per la sicurezza**

Il D.Lgs 81/2008 c.m. dal D.Lgs 106/09 prevede che , a secondo del numero di lavoratori impiegati nell'azienda, vengano eletti uno o più rappresentanti per la sicurezza.

Il rappresentante ha diritto ad una specifica formazione in merito alla sicurezza e salute sul lavoro e :

- **accede liberamente ai luoghi di lavoro**
- **viene consultato per la valutazione dei rischi**
- **riceve le informazioni e la documentazione aziendale sulla valutazione dei rischi**
- **riceve informazioni dai servizi di vigilanza**
- **partecipa alle riunioni periodiche sul tema della sicurezza**
- **può fare ricorso alle competenti autorità qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.**

Tuttavia, anche se gravato dalle suddette attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori non è soggetto a responsabilità né penale né amministrativa.

- **Il medico competente**

Al medico competente sono demandati gli importantissimi compiti in materia di controllo sanitario in tutte quelle aziende dove è ritenuta necessaria una sorveglianza medica.

Si tratta di un professionista in grado di avere particolari specializzazioni, al quale sono attribuite delicate funzioni ed ampia potestà decisionale

7.4 L'analisi dei rischi

L'analisi dei rischi costituisce il vero e proprio cambiamento di filosofia nel trattare il tema della sicurezza in genere e, specificatamente, della sicurezza negli ambienti di lavoro, cambiamento già attuato con il D.Lgs 626/94 e ripreso dal D.Lgs 81/2008 c.m. dal D.Lgs 106/09.

Come in precedenza evidenziato, la normativa preesistente, nata negli anni 1954 – 1956, evidenziava il carattere della tassatività, ovvero regolamentava la materia della prevenzione degli infortuni imponendo precise direttive e privando di fatto il datore di lavoro di ogni discrezionalità.

Il D.Lgs 626/94, recependo la nuova filosofia europea, affermò la necessità di considerare nella loro globalità tutti i rischi prodotti dall'attività lavorativa, per poi sviluppare conseguentemente un'efficace pianificazione dei mezzi indispensabili personale per la loro riduzione a livelli accettabili.

Questo nuovo modo di operare, pienamente condiviso dal D.Lgs 81/2008 c.m. dal D.Lgs 106/09, grava totalmente sul datore di lavoro che potrà avvalersi del medico competente e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, con la partecipazione del rappresentante dei lavoratori.

Da evidenziare che, nonostante questa cooperazione alle operazioni di valutazione del rischio, l'intera attività è sempre sotto la piena ed unica responsabilità del datore di lavoro, che non può delegare ad altri questa funzione primaria.

L'analisi dei rischi, effettuata ricorrendo anche a metodologie analitiche, si svolge in due fasi distinte:

- **l'identificazione dei fattori di rischio**
- **la valutazione del rischio**

All'esito della valutazione potrà essere redatto il documento di sicurezza .

Per essere completo, il documento dovrà contenere:

- **la specificazione dei criteri adottati per la valutazione dei rischi**
- **l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione**

- l'individuazione dei dispositivi di protezione individuale
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza

7.5 La formazione e l'informazione

L'art 36 del D.lgs 81/2008 prevede che il datore di lavoro provveda affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;**
- b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;**
- c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure emergenza e primo soccorso**
- d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.**
- e) sui rischi specifici cui e' esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;**
- f) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;**

Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze.

Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

La formazione deve avvenire in occasione di:

- assunzione
- trasferimento o cambiamento di mansioni
- introduzione di nuove attrezzature di lavoro , di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi

In particolare viene stabilito che:

- il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori riceva una formazione tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi
- i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione e protezione incendi ricevano anch'essi adeguata formazione

8. D.Lgs 14 Agosto 96 n. 494 e D.Lgs 15 Novembre 99 n. 528

Il D.Lgs. 14 Agosto 1996 n. 494, come modificato dal successivo D.Lgs. 15 Novembre 1999 n. 528, in attuazione della Direttiva Europea 92/57/CEE, definiva le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da applicarsi nei cantieri temporanei o mobili, **di fatto recepite da D.Lgs 81/2008** c.m. dal D.Lgs 106/09 **nel Titolo IV: Cantieri temporanei o mobili (artt. 88-160)**

Per cantiere temporaneo o mobile si intende “ **qualsunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile**, secondo l'elenco di seguito riportato (**Allegato X al D.Lgs 81/2008 c.m. dal D.Lgs 106/09**):

- **Lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento, smaltimento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno, o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale, di sterro.**
- **Sono considerati lavori di costruzione edile o di ingegneria civile, gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.**

8.1 Le figure di legge

Il D.Lgs 81/2008 c.m. dal D.Lgs 106/09, recepisce le definizioni introdotte dal D.Lgs 494/96e D.Lgs 528/99 :

- **Committente**

soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.

Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente e' il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;

- **Responsabile dei lavori**

soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera;

tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera.

Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori e' il responsabile unico del procedimento;

- **Coordinatore per la progettazione**

soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, della redazione del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo con le caratteristiche dell'opera.

- **Coordinatore per la realizzazione**

soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di coordinamento, controllo, verifica dell'idoneità dei piani operativi di sicurezza, che non puo' essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato;

- **Uomini - giorno**

entita' presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;

- **Piano operativo di sicurezza (POS)**

documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato

L'Allegato XV del DLgs 81/2008 c.m. dal D.Lgs 106/09 stabilisce i contenuti minimi del piano di sicurezza di coordinamento, del piano operativo di sicurezza, del piano sostitutivo della sicurezza.